



REGOLAMENTO

SQUADRE NAZIONALI

(Consiglio Federale 7 Aprile 2017 - Delibera n. 70/2017)



INDICE

Art. 1 – Definizione di Atleta Azzurro e Atleta d’Interesse Nazionale

Art. 2 – Composizione della Squadra Nazionale

Art. 3 - Ruoli

Art. 4 – Divisa

Art. 5 – Doveri degli Azzurri

Art. 6 – Convocazioni federali

Art. 7 – Limiti delle effettuazioni delle scommesse sportive

Art. 8 – Normativa Antidoping

Art. 9 – Codice di Comportamento Sportivo

Art. 10 – Provvedimenti sanzionatori

Art. 11 - Norma di rinvio

Art. 12 – Decorrenza

Allegato 1 – Norme di comportamento sull’uso di comunicazioni in forma elettronica

Allegato 2 – Codice di condotta delle Squadre Nazionali italiane



Art. 1 – Definizioni di Atleta Azzurro e Atleta d’Interesse Nazionale

- 1.1** Acquisiscono la qualifica di “Azzurri” gli Atleti chiamati a comporre le Squadre Nazionali che prendono parte - sotto l’egida della F.I.P.A.V.- ad incontri internazionali ufficiali tra Squadre Nazionali o a Manifestazioni internazionali indette dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalla F.I.P.A.V. e dagli Organismi internazionali da essa riconosciuti.
- 1.2** Acquisiscono la qualifica di “Atleta d’Interesse Nazionale” gli Atleti che risultano trovarsi anche in una sola delle seguenti condizioni:
- Convocato in manifestazioni olimpiche, mondiali o europee a livello di categoria Juniores o Pre-Juniores;
 - Convocato in collegiali di preparazione a manifestazioni internazionali.

Le qualifiche di “Azzurri” e di “Atleti d’interesse Nazionale” permangono fino al termine della stagione agonistica successiva a quella nella quale sono state acquisite, salvo interruzione del tesseramento federale e/o dichiarazione di ritiro dall’ attività nazionale.

Art. 2 – Composizione della Squadra Nazionale - Ruoli

2.1 Ogni Squadra Nazionale è normalmente costituita:

- dal 1° Allenatore;
- dal 2° Allenatore
- dal Team Manager;
- dagli Atleti;
- dagli eventuali Assistenti Allenatori;
- dal medico;
- dal/dai fisioterapisti;
- dal preparatore atletico;
- dallo scoutman;
- dal videoman;
- in alcune manifestazioni ufficiali è presente l’Addetto Stampa o Team Journalist

2.2 La suddetta composizione può essere modificata a fronte di eventuali necessità legate alla specificità della trasferta. Il Team Manager è il rappresentante della Federazione ed ha la direzione organizzativa della squadra e la responsabilità della sua condotta disciplinare dal momento della sua formazione al momento del suo scioglimento.

2.3 Tutti i componenti sono tenuti ad eseguire le disposizioni date dal Team Manager per la migliore organizzazione.

2.4 Il 1° Allenatore ha la piena conduzione tecnica degli Atleti.

2.5 Gli Atleti presenti in convocazione dovranno attenersi alle disposizioni generali comportamentali del Team Manager e alle decisioni e direttive tecniche impartite dal 1° Allenatore o dall’eventuale sostituto.

2.6 Il Team Manager e il 1° Allenatore sono tenuti su eventuale richiesta del Presidente o del Segretario Generale, a presentare una relazione scritta sulla manifestazione cui hanno partecipato. Detta relazione può essere presentata anche in via autonoma dal Team Manager e dal 1° Allenatore quando ritenuto opportuno e comunque quando



Regolamento Squadre Nazionali F.I.P.A.V.

necessario ai fini di segnalare circostanze e comportamenti posti in essere dai componenti dello staff della Squadra Nazionale che possano assumere rilievo disciplinare.

- 2.7 Tra gli Atleti di ogni Squadra il 1° Allenatore designa un capitano: esso verrà scelto, preferibilmente, tra gli Atleti che abbiano il maggior numero di presenze o spiccati requisiti di leadership.
- 2.8 Il capitano ha le funzioni di rappresentare la squadra e di assistere moralmente gli altri Atleti. Egli deve essere di esempio per i propri compagni; nelle sfilate e negli schieramenti il capitano prende il posto in testa alla squadra.
- 2.9 I componenti della Squadra (Atleti e Staff) sono tenuti al rispetto della Travel Policy della F.I.P.A.V.

Art. 3 – Ruoli

Primo Allenatore:

Il primo allenatore è nominato dal Consiglio Federale e svolge le sue funzioni con piena responsabilità tecnica.

In particolare egli:

- predispone annualmente il programma di lavoro della squadra, segnalando le manifestazioni agonistiche alle quali intende partecipare e lo trasmette al Settore Squadre Nazionali per la successiva approvazione del Consiglio Federale;
- propone le sedi di allenamento compatibilmente con le esigenze della Federazione;
- provvede all'esecuzione del programma approvato dal Consiglio Federale;
- predispone l'elenco degli atleti relativi alla sua squadra da convocare;
- designa il capitano della squadra;
- cura il mantenimento della forma psico-fisica e tecnica degli atleti e la conduzione della squadra negli impegni agonistici;
- segnala al Team Manager le infrazioni disciplinari degli atleti;
- partecipa alle cerimonie e alle manifestazioni ufficiali organizzate dal CONI, dalla Federazione, dalla C.E.V. e dalla F.I.V.B. alle quali sia stato invitato.

Secondo allenatore:

Il secondo allenatore è nominato dal Consiglio Federale su proposta del primo allenatore.

Egli coadiuva il primo allenatore nei compiti di mantenimento della forma degli atleti e di conduzione della squadra, soprattutto dal punto di vista tecnico.

Provvede, in caso di necessità, alle esigenze connesse al buon andamento dell'attività tecnica di preparazione ed agonistica.

Medico:

Il medico è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Medico Federale ed, in particolare:

- coadiuva l'allenatore nel mantenimento della forma psico-fisica degli atleti dal punto di vista medico sanitario e collabora con lo stesso nell'impostazione del programma giornaliero di allenamento;



Regolamento Squadre Nazionali F.I.P.A.V.

- deve essere presente per tutta la durata dell'impegno di preparazione e dell'impegno agonistico della squadra;
- deve comunque garantire la continuità dell'assistenza giornaliera agli atleti predisponendo, sotto la propria responsabilità, per la sua sostituzione temporanea;
- sovrintende alla cura dello stato fisico degli atleti, mantenendo i rapporti di reciproca informazione con i sodalizi di appartenenza;
- assiste tutti gli altri componenti della struttura della Squadra Nazionale;
- è responsabile della prescrizione dei medicinali in relazione a quanto previsto nel Regolamento Antidoping;
- redige una scheda sanitaria per ogni atleta e al termine della stagione agonistica la consegna all'interessato nonché, previo consenso dello stesso, in copia al Medico Federale;
- alla fine di ogni manifestazione agonistica redige una relazione per il Medico Federale con le indicazioni degli eventuali eventi patologici e dei trattamenti terapeutici praticati, nonché, in riferimento ad ogni atleta, una relazione per il sodalizio di appartenenza.

Fisioterapista:

Il Fisioterapista è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Medico Federale e, in particolare:

- in armonia con le direttive del medico svolge le funzioni specifiche alla sua qualifica e professionalità in sintonia con le esigenze del medico e dell'allenatore;
- svolge giornalmente le funzioni inerenti alla sua qualifica professionale.

Team Manager:

Il Team Manager è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Segretario Generale se facente parte del personale della Federazione. Egli, in particolare:

- rappresenta ufficialmente la FIPAV;
- ha la responsabilità gestionale, organizzativa ed amministrativa della Squadra Nazionale in Italia e all'estero e gli sono demandate le decisioni finali per il buon funzionamento organizzativo della struttura;
- provvede in ordine a tutti i problemi logistico-amministrativi relativi all'impostazione e allo svolgimento degli impegni addestrativi ed agonistici della Squadra Nazionale in Italia e all'estero, in armonia con le delibere del Consiglio Federale nonché con le direttive della Segreteria Generale, dell'allenatore e della struttura medico-sanitaria;
- mantiene direttamente i contatti tra gli allenatori, gli atleti, la Segreteria Generale e l'Ufficio Stampa;
- tiene altresì i contatti con i sodalizi di appartenenza degli atleti;
- durante le manifestazioni agonistiche internazionali mantiene i contatti con l'organizzatore, con il Delegato Tecnico FIVB o CEV e con il Presidente di Giuria;
- è responsabile delle somme a lui assegnate in qualità di funzionario delegato alla spesa e della gestione del materiale tecnico della squadra;
- cura i rapporti con le autorità amministrative e sportive locali, nazionali ed internazionali del luogo in cui si trova la Squadra Nazionale;
- sovrintende alla disciplina nei confronti di tutti i componenti della struttura della squadra nazionale e



Regolamento Squadre Nazionali F.I.P.A.V.

- se le infrazioni disciplinari commesse dai componenti della struttura appaiono di lieve gravità e non meritevoli di sanzioni da esporsi oltre l'ambito **temporale** della delegazione, assume senza formalità gli opportuni provvedimenti quali il richiamo anche scritto, la censura, l'allontanamento dalla delegazione e, se all'estero, il rinvio in Italia, informandone **immediatamente il Segretario Generale** nonché, ove si tratti di atleta, per conoscenza il sodalizio di appartenenza.
Il componente la struttura, eventualmente allontanato, **non può partecipare ad alcuna attività ufficiale** per tutta la durata prevista per l'impegno della Squadra Nazionale, e sino allo scioglimento della delegazione;
 - se le infrazioni commesse sono di maggiore gravità ed appaiono meritevoli di sanzioni destinate a produrre i loro effetti anche dopo lo scioglimento della delegazione, ne riferisce **immediatamente** alla Procura Federale per l'apertura del procedimento disciplinare ed **al Consiglio Federale**, disponendo, se del caso, l'allontanamento o il rinvio in Italia dell'autore dell'infrazione;
- al termine della manifestazione relaziona per iscritto alla Segreteria Generale.

Preparatore atletico:

Il Preparatore Atletico è nominato dal Consiglio Federale su proposta del primo allenatore; sovrintende alla preparazione fisica degli atleti collaborando direttamente con lo staff tecnico:

Scoutman:

Lo Scoutman è nominato dal Consiglio Federale su proposta del primo allenatore. Egli, in particolare:

- elabora, in tempo reale, tutti i dati relativi agli atleti impegnati nella gara e collabora con l'allenatore;
- elabora i dati relativi alle squadre nazionali straniere;
- al termine dell'attività, consegna alla Segreteria Squadre Nazionali una relazione scritta, allegando tutti i dati elaborati al fine di creare una banca dati.

Videoman:

Il Videoman è nominato dal Consiglio Federale su proposta del primo allenatore.

Egli, in particolare:

- riprende ed elabora i filmati della Squadra Nazionale e delle squadre avversarie, relazionando allo staff tecnico;
- al termine dell'attività consegna alla Segreteria Squadre Nazionali una relazione scritta, allegando tutto il materiale prodotto al fine di creare una banca dati.

Addetto Stampa/Team Journalist:

L'Addetto Stampa/Team Journalist è indicato dal Consiglio Federale e coordina i rapporti tra la Squadra e i media gestendo interviste, servizi fotografici, video ecc., in accordo con il Team Manager



e il 1° Allenatore ed in particolare le interviste nei dopo partita di manifestazioni ufficiali (mixed zone e/o press conference).

Art. 4 – Divisa, Materiale tecnico sportivo e Calzature

- 4.1** Per tutto il periodo della convocazione in nazionale (collegiali di preparazione, manifestazioni internazionali e Nazionali, incontri amichevoli, conferenze stampa, interviste, il tutto in Italia e all'estero), gli Atleti e lo Staff sono sempre tenuti ad indossare ed utilizzare solo ed esclusivamente le divise/tenute da gioco e da allenamento, le tenute per il tempo libero, le tenute per le attività di rappresentanza, le calzature da gioco/allenamento, tempo libero e rappresentanza, nonché tutti gli accessori di abbigliamento tecnico e non forniti dalla F.I.P.A.V. Tutto il materiale tecnico sportivo fornito (incluse le calzature) non dovrà essere alterato (coperto, modificato, sostituito, integrato ecc.) in nessuna maniera, nemmeno in misura parziale. I loghi degli sponsor tecnici e di eventuali altri sponsor Federali non dovranno essere alterati (coperti, modificati, sostituiti, integrati ecc.) in nessuna maniera, nemmeno in misura parziale. Allo stesso modo, è fatto assoluto divieto di utilizzo di abbigliamento e calzature non approvate, intendendosi come tale anche il materiale degli Sponsor Tecnici Federali non facente parte della fornitura (salvo ove diversamente concordato con la Federazione).
- 4.2** Per “divisa, tenuta ed abbigliamento tecnico” fornito dalla F.I.P.A.V. deve intendersi compresa ogni forma di indumento e di accessorio tecnico e non, che faccia parte della dotazione fornita dalla medesima F.I.P.A.V.
- 4.3** L'obbligo di utilizzare il materiale Tecnico (e non) e le calzature fornite dalla F.I.P.A.V. parte dal momento dell'arrivo in convocazione del componente della Squadra, fino al termine della convocazione stessa. Si ricorda agli atleti ed a tutto lo staff che, anche nei momenti di riposo - che rientrano comunque nel periodo della convocazione - o che abbiano pubblica diffusione (social network, Tv, radio, stampa e media in generale) dovranno essere evitate condotte e atteggiamenti che possano risultare lesivi dell'immagine e del decoro della Federazione e che possano realizzare violazioni dirette o indirette degli obblighi contenuti all'interno del presente regolamento. In particolar modo, durante tutto il periodo della convocazione, atleti e componenti dello staff, non possono in alcun modo promuovere/pubblicizzare direttamente ed indirettamente uno sponsor personale, a prescindere dal fatto che questo sia in conflitto con uno sponsor federale (salvo ove diversamente concordato con la Federazione). In caso di violazione, anche per una sola volta, la FIPAV si riserva il diritto di infliggere all'atleta o al membro dello staff delle sanzioni anche di natura economica e di chiamarlo in giudizio in caso di contenzioso attivato nei confronti della FIPAV dagli sponsor.

Art. 5 – Doveri degli Azzurri e degli Atleti di Interesse Nazionale

- 5.1** L'onore di far parte della Squadra Nazionale costituisce il maggior riconoscimento morale per tutti gli Atleti, i quali sono tenuti:
- al massimo impegno agonistico;
 - al rispetto delle norme emanate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e, in particolare, al Codice di Comportamento etico-sportivo;



Regolamento Squadre Nazionali F.I.P.A.V.

- al rispetto delle norme emanate dalla Federazione Italiana Pallavolo ed in particolare alle previsioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico;
 - ad osservare una condotta tecnica e morale rigorosa, nel massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti federali;
 - a rispettare gli impegni extra-sportivi partecipando alle iniziative promo-pubblicitarie organizzate dalla Federazione o per suo tramite durante il periodo della convocazione.
- 5.2 I componenti della Squadra Nazionale sono tenuti a partecipare ad ogni convocazione e a prendere parte a qualsiasi manifestazione indetta con il preciso scopo di formare o preparare la squadra.
- 5.3 Per assenze causate da malattia e certificate a cura della Società di appartenenza, il medico federale può effettuare gli opportuni controlli e ogni assenza deve essere giustificata e segnalata con la necessaria tempestività.
- 5.4 Rientra tra i doveri delle Società comunicare tempestivamente agli atleti qualunque comunicazione ricevuta dalla F.I.P.A.V.

In particolare:

- Gli atleti delle Squadre Nazionali sono tenuti al pieno rispetto dei programmi addestrativi ed agonistici approvati dal Consiglio Federale.
- Gli atleti delle Squadre Nazionali possono partecipare a tutte le manifestazioni che vedono impegnati i sodalizi di appartenenza, sempre che non siano convocati, nello stesso momento, ad impegni addestrativi o agonistici della Squadra Nazionale.

Costituiscono infrazioni disciplinari punite con la sospensione da ogni attività federale:

- a) **la mancata presentazione dell'atleta nel luogo e all'ora della convocazione nonché la mancata partecipazione, non adeguatamente giustificata, ai programmi di preparazione, individuali o collettivi, della Squadra Nazionale ed agli impegni agonistici;**
- b) la tardiva comunicazione dell'impossibilità di partecipare alle attività di cui alla precedente lettera a);
- c) la mancanza del doveroso impegno nell'espletamento dell'attività di preparazione o di impegno agonistico, come anche il rifiuto di eseguire le direttive impartite dall'allenatore o dal Team Manager;
- d) l'aver commesso atti o rilasciato dichiarazioni, specie se in pubblico, che travalichino il diritto di critica e la correttezza e possano incrinare l'armonia delle Squadre Nazionali ed incidere negativamente sui risultati agonistici o siano lesivi dell'immagine della Federazione Italiana Pallavolo;
- e) aver indossato durante gli impegni addestrativi ed agonistici materiale (abbigliamento e scarpe) diverso da quello consegnato quale sponsor tecnico delle Squadre Nazionali.
- f) aver fatto un uso improprio dei mezzi di comunicazione e in particolare dei c.d. "social media" comunicando con più persone fatti, opinioni e informazioni relative alle convocazioni ed alle attività Nazionali F.I.P.A.V. in generale.

Art. 6 – Convocazioni federali

- 6.1 Gli Atleti sono convocati, su proposta del 1° Allenatore, con atto della Segreteria Generale, inviato alle società di appartenenza.



- 6.2 I termini contenuti nella convocazione hanno natura ordinatoria e pertanto devono essere attentamente osservati.
- 6.3 Eventuali modifiche ai termini indicati nella convocazione (modifiche giorni, orari, ecc.) possono intervenire previo emanazione di ulteriore comunicazione formale a cura della Segreteria Generale.
- 6.4 L'eventuale modifica comportante l'integrazione o la modifica dei componenti della convocazione può essere autorizzata esclusivamente con atto del Segretario federale.

Art. 7 - Limiti alla effettuazione delle scommesse sportive

In attuazione delle normative emanate dal C.O.N.I. e recepite nel Regolamento di Giustizia Federale, sussiste il divieto per i tesserati della F.I.P.A.V. di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione.

Art. 8 - Normativa Antidoping

- 8.1 Gli Atleti selezionati per ciascuna Squadra Nazionale sono obbligati a sottostare a tutti i controlli all'uso previsti dalle competenti autorità statali e sportive nonché a dare preventiva comunicazione al medico di squadra o al medico federale sull'uso di medicinali contenenti sostanze proibite.
- 8.2 Gli Atleti che prendono parte ad una competizione in Italia o all'estero e che ricadono sotto la giurisdizione del CONI, della CEV, della FIVB o del CIO possono essere sottoposti ad un controllo antidoping in competizione e fuori competizione, a test mirati, rendendo in tal senso la loro disponibilità. I controlli antidoping possono includere il prelievo di campioni ematici e/o di urine o di altre matrici biologiche approvate dalla WADA.
- 8.3 Gli Atleti selezionati per essere sottoposti ad un controllo antidoping sono obbligati a sottoporsi ai prelievi ed agli accertamenti approvati dalla WADA, collaborando con il DCO (Doping Control Officer - Funzionario responsabile del controllo antidoping) e con gli altri addetti al controllo a tale riguardo.
- 8.4 Gli Atleti selezionati per i controlli hanno l'obbligo di recarsi immediatamente alla sala per i controlli antidoping e di fornire almeno un campione.
- 8.5 Gli Atleti inseriti nell'RTP nazionale devono fornire al C.O.N.I. le informazioni sulla propria reperibilità - Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (whereabouts).
- 8.6 Gli Atleti inseriti nell'RTP internazionale devono fornire alla WADA, tramite il sistema ADAMS, le informazioni sulla propria reperibilità - Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (whereabouts).
- 8.7 Ciascun Atleta ha la responsabilità di fornire informazioni sulla propria reperibilità. Le Società e/o gli Atleti inclusi nell'RTP devono fornire informazioni aggiornate sulla propria reperibilità e, nel caso delle Società, una lista aggiornata degli Atleti qualora richiesta.
- 8.8 Le *Norme Sportive Antidoping* sono pubblicate sul sito del CONI www.coni.it/antidoping che gli atleti sono invitati a consultare periodicamente. Le Norme Sportive Antidoping trovano immediata applicazione a seguito della loro pubblicazione sul sito internet del CONI www.coni.it/antidoping senza necessità di atto di recepimento da parte della Federazione.



Art. 9 - Codice di comportamento sportivo

- 9.1 Tutti i componenti (Atleti e Staff) delle Squadre Nazionali sono tenuti all'osservanza del *Codice di Comportamento Sportivo* del C.O.N.I. il quale specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai Regolamenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite.
- 9.2 Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I., segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e vigila sull'attività conseguente.
- 9.3 Il Codice di Comportamento Sportivo è consultabile sul sito internet del CONI www.coni.it.

Art. 10 - Provvedimenti sanzionatori

- 10.1 Provvedimenti di natura disciplinare - Le inosservanze da parte degli Atleti e dello Staff delle previsioni contenute nel presente Regolamento costituiscono infrazione disciplinare e, in quanto tali, sono sanzionabili dagli organi di Giustizia federale su eventuale deferimento del Procuratore federale.
- 10.2 Provvedimenti di natura amministrativa - Gli Atleti e lo Staff sono inoltre passibili di provvedimenti amministrativi da parte del Consiglio Federale comportanti la decurtazione o la revoca di borse di studio e/o premi. In particolare, in caso di inadempienza degli Atleti convocati nelle Squadre Nazionali dell'obbligo ad indossare e utilizzare esclusivamente le divise, le tenute per il tempo libero, l'abbigliamento tecnico e le calzature fornite dalla F.I.P.A.V., il Consiglio Federale della F.I.P.A.V. ,ha facoltà di adottare i seguenti provvedimenti:
 - a) per violazioni minori, intendendosi come tali l'utilizzo di materiale difforme, purché privo di marchi e/o loghi non autorizzati da F.I.P.A.V., in allenamento in condizioni di assenza di copertura dei media (televisione e stampa): riduzione per ogni singolo turno di allenamento dei premi e/o delle borse di studio maturate e maturande nella misura di Euro 1.000,00 fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ogni singola manifestazione, importi rispettivamente elevati ad Euro 2.000,00 e ad Euro 20.000,00 per le violazioni commesse in occasione di allenamenti durante World League, Grand Prix, Campionati Europei, Campionati Mondiali e altre Manifestazioni Internazionali;
 - b) per le violazioni commesse in tutte le competizioni durante il corso delle gare e in tutte le sue fasi, riduzione dei premi e delle borse di studio eventualmente concessi nella misura di euro 5.000 per ogni singola violazione, fino ad un massimale di 50.000 euro per ogni singola manifestazione;
 - c) per le violazioni riguardanti la promozione da parte degli Atleti o dello staff, direttamente o indirettamente anche per il tramite dell'utilizzo dei social network, di materiale recante marchi e/o loghi non autorizzati da F.I.P.A.V. durante il periodo della convocazione, riduzione dei premi e delle borse di studio eventualmente concessi nella misura di euro 5.000 per ogni singola violazione, fino ad un massimale di 50.000 euro per ogni singola manifestazione
 - d) per le violazioni riguardanti l'utilizzo da parte degli Atleti o dello staff di materiale recante marchi e/o loghi non autorizzati da F.I.P.A.V. nonché l'eventuale eliminazione o oscuramento del logo F.I.P.A.V. e/o degli sponsor presenti sul materiale fornito da



Regolamento Squadre Nazionali F.I.P.A.V.

F.I.P.A.V. il Consiglio Federale può disporre l'applicazione, in aggiunta alle sanzioni indicate alla lettera b) del presente articolo, dei seguenti provvedimenti:

- la revoca dei premi eventualmente conseguiti per la partecipazione a manifestazioni nelle quali l'Atleta abbia commesso accertate irregolarità;
- la revoca delle borse di studio;

10.3 I provvedimenti di cui al precedente punto 10.1 lettere a), b), c) e d) che determinano la riduzione dei premi e/o delle borse di studio, qualora gli importi già maturati dai singoli Atleti risultino incipienti, sono recuperati a valere sulle successive somme eventualmente deliberate allo stesso titolo dalla F.I.P.A.V. a favore dei medesimi Atleti.

10.4 I provvedimenti assunti nei confronti degli Atleti - in via amministrativa - in attuazione del presente Regolamento:

- non precludono la facoltà da parte della Federazione di azioni di responsabilità, diretta e indiretta, per gli eventuali danni patrimoniali e non, causati dagli Atleti a seguito dei comportamenti omissivi;
- mantengono ferme e impregiudicate le competenze in materia disciplinare degli Organi di Giustizia federale nei confronti degli Atleti inadempienti.

10.5 I provvedimenti assunti dal Consiglio Federale previsti nel presente articolo sono comunicati agli Atleti interessati a cura della Segreteria Generale a mezzo raccomandata a/r; l'Atleta, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'addebito, ha facoltà di inviare a mezzo raccomandata a/r una motivata nota di contestazione alla Segreteria Generale con la richiesta di riesame del provvedimento che lo riguarda, sulla quale il Consiglio Federale delibera in via definitiva disponendo la conferma o la revoca del provvedimento. Avverso tale provvedimento è previsto il ricorso al Tribunale Federale nei modi e termini previsti dal Regolamento di Giustizia

Art. 11: Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative emanate dalla F.I.P.A.V. e -in particolare- lo Statuto, il Regolamento Organico e il Regolamento di Giustizia Sportiva,

nonché i Regolamenti emanati dal C.O.N.I. e dagli Organismi Internazionali ai quali la F.I.P.A.V. aderisce.

Art. 12: Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale.

Gli atleti e lo Staff che vengono convocati, con la semplice presentazione in collegiale accettano il presente Regolamento.



Allegato 1) al Regolamento Squadre Nazionali FIPAV (deliberato nel Consiglio Federale del 19 luglio 2018)

NORME DI COMPORTAMENTO SULL'USO DI COMUNICAZIONI IN FORMA ELETTRONICA

Gli Atleti e gli Staff delle Squadre Nazionali e in generale tutti i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, devono osservare le seguenti regole di comportamento:

SOCIAL MEDIA (Facebook, Twitter, Instagram, forum, blog, eccetera)
Si all'utilizzo dei social media ma con cognizione di causa

SI

- commentare partite e risultati
- pubblicare foto degli allenamenti, pre e post-gara
- dialogare con altri giocatori/trici, tecnici e personaggi del mondo della pallavolo e non
- pubblicare foto relax, tempo libero **purchè nel rispetto dei punti ("NO") che seguono**

NO

- non pubblicare informazioni mediche relative a infortuni o condizioni patologiche proprie o di un compagno/a (comprese foto, radiografie, ecc.)
- non pubblicare foto o informazioni riguardanti farmaci che si stanno assumendo o trattamenti medici in corso
- non pubblicare mai commenti offensivi, denigratori o razzisti nei confronti di qualcuno
- non contestare decisioni arbitrali
- non rispondere in modo scortese a commenti (anche se provocatori)
- evitare post, foto o video che contribuiscano a offrire un'immagine della squadra e della FIPAV **inopportuna e comunque contraria ai principi di etica e lealtà sportiva**
- non pubblicare foto con materiale tecnico (incluse calzature) diverso da quello ufficiale FIPAV
- non esprimere commenti o giudizi lesivi della reputazione, immagine o dignità di compagni di squadra, staff tecnico o della Federazione

Ogni attività promo-pubblicitaria **eventualmente** realizzata attraverso profili sui propri social network deve essere preventivamente approvata dalla Federazione e comunque non potrà riguardare aziende concorrenziali ai Partner della Federazione

RAPPORTI CON I MEDIA

- Le richieste di interviste di qualsiasi media devono essere preventivamente concordate attraverso il Team Manager, con l'Ufficio Stampa FIPAV o con l'Addetto Stampa/Team Journalist al seguito della Squadra.



Regolamento Squadre Nazionali F.I.P.A.V.

- Se un atleta venisse contattato/a direttamente da un giornalista, prima di rilasciare l'intervista, **anche se solo telefonica**, dovrà chiedergli di mettersi in contatto attraverso il Team Manager con l'Ufficio Stampa o con l'Addetto Stampa/Team Journalist al seguito della Squadra per ricevere l'autorizzazione
- I giocatori/trici devono sempre rendersi disponibili per le interviste nel dopopartita (mixed zone e/o press conference) o in altre occasioni ritenute opportune dall'Ufficio Stampa o dall'Addetto Stampa/Team Journalist al seguito della Squadra che a sua volta concorderà le attività con il Team Manager
- Nei rapporti con i media gli atleti devono mantenere un comportamento educato e corretto, evitando di partecipare a discussioni o polemiche sul contenuto di articoli e servizi giornalistici.

Le comunicazioni verso un atleta devono essere trasparenti, accessibili e professionali, nel significato di seguito indicato:

- **trasparente:** tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti devono essere trasparenti, ovvero con l'utilizzo di una comunicazione chiara e diretta e priva di significati nascosti e insinuazioni.
- **accessibile:** tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti dovrebbero essere conservate e aperte e, quando possibile, un altro allenatore o un dirigente o un genitore dovrebbe essere inserito in copia nella comunicazione a minori.
- **professionale:** tutte le comunicazioni elettroniche tra un allenatore e un atleta devono essere condotte professionalmente. Questo include la scelta delle parole, il tono, la grammatica, e gli argomenti usati.

Le comunicazioni via SMS e whatsapp, fatte salve le linee guida generali di cui sopra, sono consentite tra allenatori e atleti.

Le comunicazioni via e-mail tra gli atleti e gli allenatori possono essere utilizzate per comunicare, **ad eccezione che nelle ore notturne, salvo casi di urgenza**. Nel caso di e-mail inviate ad un atleta minore, queste devono essere indirizzate in copia ad un altro **soggetto titolare della responsabilità genitoriale**.

I genitori di un atleta minore possono chiedere per iscritto che il loro figlio/a non sia più contattato/a attraverso qualsiasi forma di comunicazione elettronica; per le comunicazioni ufficiali inviate dalla Federazione Italiana Pallavolo possono richiedere che vengano inviate ad un indirizzo da loro formalmente segnalato.



La violazione e l'inosservanza delle norme comportamentali contenute nel presente allegato rappresenta violazione soggetta alle sanzioni di cui all'art. 10 del Regolamento degli Azzurri.

Allegato 2) al Regolamento Squadre Nazionali FIPAV (deliberato nel Consiglio Federale del 19 luglio 2018)

CODICE DI CONDOTTA DELLE SQUADRE NAZIONALI ITALIANE

Art. 1 – Premesse

1a. Il presente codice di condotta delle Squadre Nazionali individua i principi che costituiscono l'etica associativa e prevede una serie di norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano nell'ambito delle competenze ed in relazione alla posizione ricoperta all'interno delle Squadre Nazionali.

1b. Specifica i doveri di lealtà, imparzialità, diligenza e contribuisce a garantire che le attività di tutti i soggetti siano poste in essere nel rispetto dei valori di riservatezza e trasparenza.

1c. Il presente codice non sostituisce, ma si aggiunge ed integra il Regolamento FIPAV delle Squadre Nazionali e Codice di Comportamento Sportivo e il Codice Etico emanato dal CONI ed ogni altra norma emanata dal CONI o Federale prevista in materia.

1d. Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con tutte le componenti delle squadre nazionali la Fipav evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

1e. La FIPAV è contraria ad ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Codice si applica a tutti i componenti delle Squadre Nazionali e dei rispettivi staff, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione a vario titolo (tecnici, manager, accompagnatori squadre nazionali etc.) o di rapporti che comportino una prestazione di opera o la fornitura di un servizio ed a persone autorizzate a operare per le squadre nazionali.

Art.3 - Definizione e osservanza delle norme etiche

3a. Una copia del presente documento è consegnata ad ogni componente delle squadre nazionali ed è portata a conoscenza di tutti i soggetti che a vario titolo, istaurino un rapporto di collaborazione con il settore squadre nazionali o che operino nell'ambito dello stesso.



3b. Tutti i soggetti sopra indicati sono tenuti a conoscere il contenuto del codice di condotta, ad osservarlo e a contribuire alla sua attuazione.

Art.5 – Regole di comportamento

- 5a. Tutti devono essere a conoscenza delle norme etiche e regolamentari che disciplinano il proprio ruolo e le proprie funzioni (vd. Articolo 3 Regolamento Squadre Nazionali)**
- 5b. Tutte le attività devono essere svolte con adeguato impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine della Federazione Italiana Pallavolo.**
- 5c. Tutti, nell'ambito e svolgimento delle loro attività devono tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, correttezza, imparzialità, integrità ed onestà, evitando atti e comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità, mantenendo rapporti improntati a fiducia e collaborazione ed ispirati a correttezza, trasparenza e reciproco rispetto.**
- 5d. Nessuno deve abusare del ruolo rivestito all'interno della Squadra, né porre in essere atti contrari ai doveri del proprio ruolo, né omettere o posticipare un atto o un comportamento per interessi personali o di terzi.**
- 5e. Nessuno può ricevere o richiedere benefici di qualsiasi natura, diretti od indiretti, per compiere, omettere o ritardare un atto del proprio ruolo.**
- 5f. Nelle relazioni con l'esterno, le comunicazioni devono essere preventivamente autorizzate dall'ufficio stampa.**
- 5g. Le informazioni o documenti, anche non riservati, di cui si è in possesso per funzione, rapporto professionale o per ragioni legate alle proprie competenze nell'ambito federale, non possono essere utilizzati, salvo autorizzazione in tal senso da parte del Consiglio Federale.**
- 5h. E' fatto divieto per ogni componente delle Nazionali (staff e atleti) l'alloggio nella stessa struttura della squadra di:**
Familiari e persone legate sentimentalmente;
Procuratori;
Sponsor Personali;
Qualsiasi altra persona legata da rapporti lavorativi e/o personali;
Dirigenti di società;
- 5i. E' sempre richiesto un comportamento rispettoso verso ogni forma di religione evitando espressioni ed atteggiamenti che possano offendere il credo altrui.**
- 5l. Non è in alcun modo concesso pubblicizzare aziende che non siano partner della Federazione Italiana Pallavolo per l'intera durata della convocazione.**
- 5m. E' sempre richiesto un abbigliamento consono all'immagine della Federazione Italiana Pallavolo e delle sue squadre nazionali soprattutto prima, durante e al termine delle gare (siano esse amichevoli o manifestazioni ufficiali).**
- 5n. E' sempre richiesta una condotta decorosa, anche al di fuori della convocazione, al fine di non ledere l'immagine propria e di conseguenza quella della Federazione Italiana Pallavolo.**
- 5o. E' sempre richiesta la tempestiva comunicazione di eventuali problematiche all'interno della squadra al fine di apportare i necessari correttivi per il bene del gruppo e dei conseguenti risultati sportivi.**



Regolamento Squadre Nazionali F.I.P.A.V.

Art. 6 - Impegno sociale

- 6a.** La Federazione Italiana Pallavolo è consapevole dell'importanza sociale dello sport e in particolare della pallavolo. La Fipav fa propri i valori che l'attività sportiva rappresenta (parità di opportunità, fair play, aggregazione e socializzazione) anche al fine di incoraggiare e promuovere iniziative di solidarietà, formazione e integrazione sociale volte a esaltare la funzione educativa dello sport.
- 6b.** In considerazione dei predetti valori ed in particolare della funzione di integrazione sociale che l'attività sportiva rappresenta, la Fipav incoraggia e promuove iniziative volte ad avvicinare i giovani e i non più giovani allo spettacolo sportivo con l'obiettivo di coinvolgerli in un momento ludico godibile e spettacolare.

Art.7 – E' fatto espresso divieto, agli atleti che hanno ricevuto una convocazione per la stagione di riferimento, di partecipare ad attività sportive promozionali (inclusi eventi esibizione), senza il consenso della Federazione e dello staff tecnico della Nazionale.

Art.8 – Segnalazioni in caso di violazioni delle disposizioni delle norme etiche di comportamento.

8a. I componenti delle Squadre Nazionali hanno l'obbligo di informare senza indugio il proprio superiore di comportamenti che sono stati posti in essere o che stanno per essere posti in essere in violazione delle norme delle presenti disposizioni.